

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

**PTPCT
2021 - 2023**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021

Sommario

1. PREMESSA. IL CONTESTO NORMATIVO E DELIBERE A.N.AC.	1
1.1. Il contesto normativo di riferimento in generale	1
1.2. Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico	3
1.3. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”	4
2. STRUTTURA E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT	5
3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT	5
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT	6
5. RUOLI E RESPONSABILITÀ	6
5.1. Organo di indirizzo	6
5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	6
5.2.1. Funzioni	6
5.2.2. Poteri	8
5.3. Dirigenti	8
5.4. Personale aziendale	9
5.5. Responsabile dell’ Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	9
SEZIONE I Prevenzione della Corruzione.....	10
6. GESTIONE DEL RISCHIO	10
6.1. Introduzione	10
6.2. Analisi del contesto	10
6.2.1. Analisi del contesto esterno	10
6.2.2. Analisi del contesto interno	12
6.2.2.1 SMAT S.p.A. ed il Gruppo	13
6.2.2.2 Struttura della Azienda	13
6.2.2.3 Emissione Bond	14
6.2.2.4 Aree di rischio e mappatura dei processi	14

6.3	Valutazione del rischio	15
6.4	Trattamento del rischio	17
6.4.1	Misure generali	17
6.4.2	Misure specifiche.....	26
Sezione II Trasparenza		29
7	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	29
7.1	Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa	29
7.2	Principi e linee direttrici di SMAT	30
7.3	La Sezione del sito istituzionale di SMAT S.p.A. “Società Trasparente”	31
7.4	Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza	31
7.5	Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa.....	32
7.6	Accesso civico	32
7.7	Formazione, informazione e Giornata della Trasparenza	32
8	SISTEMA DISCIPLINARE	33
9	MONITORAGGIO DEL PTPCT.....	33
10	DISPOSIZIONI FINALI	34
10.1	Aggiornamento del PTPCT	34
10.2	Approvazione del Piano.....	35
Allegato 1 Gestione del rischio.....		35
Allegato 2 Obblighi di pubblicazione.....		35

1. PREMESSA. IL CONTESTO NORMATIVO E DELIBERE A.N.AC.

1.1. Il contesto normativo di riferimento in generale

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, cd. “**Legge Anticorruzione**”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Il perimetro segnato dalla l. n. 190/2012 è stato attuato, sul versante normativo, con quattro principali decreti, precisamente:

- il **Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012** (“*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”);
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), cd. “Decreto Trasparenza”, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e modificato ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi (i) di pubblicazione sui propri siti informatici inerenti alle rispettive organizzazioni e attività e, specularmente, (ii) di adottare misure idonee a garantire l’accesso civico - semplice e generalizzato - ai dati, ai documenti e alle informazioni, a seconda dei casi, che siano o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (“*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”), entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (“*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*”).

I provvedimenti di cui sopra sono stati ulteriormente precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.).

Segnatamente, mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/12, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A. 2013) per il triennio 2013 - 2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell’ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

Successivamente all’Aggiornamento 2015 è intervenuto il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (“*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”).

Con tale importante Riforma, il legislatore ha, in più punti, modificato l’originario quadro normativo,

apportando significative modifiche sia alla l. n. 190/2012 che al D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto l'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un **unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Decreto di riforma è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'Ente sottoposto alla disciplina in questione.

Altra significativa novità introdotta dal Correttivo è rappresentata dall'introduzione del sopra citato **"accesso civico generalizzato"** (per il quale si rinvia alla Sezione "Trasparenza" del presente PTPCT), secondo il modello del cd. FOIA (*Freedom of Information Acts*), aggiuntosi all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (cd. "accesso civico semplice"), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

La riforma del D.Lgs. 97/2016 è stata, anche in questo caso, recepita e chiarita nei termini applicativi con il successivo aggiornamento del P.N.A., intervenuto con **Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016** (P.N.A. 2016), adottato anche alla luce dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

Il P.N.A. 2016 non sostituisce il PNA 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione A.N.AC. n. 12/15), bensì - in una logica di continuità - impartisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell'amministrazione pubblica italiana.

Nello specifico, il PNA 2016, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. 97/2016, chiarisce, anche in una ottica di ausilio per i diretti destinatari, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, peraltro differenziando le diverse misure in relazione alle tipologie di Enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni *ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001*, società in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Contratti pubblici, Personale, Sanità, etc.).

Inoltre la **Delibere A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016** riporta le *"Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*.

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente le *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013"* e le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'A.N.AC. ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti.

L'Autorità ha adottato il P.N.A. 2018 con **Delibera 1074 del 21 novembre 2018**, il quale - in linea di continuità con il moto regolatorio pregresso - fornisce importanti precisazioni operative, anche in merito agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica.

Da ultimo, l'Autorità ha adottato il P.N.A. 2019 con **Delibera 1064 del 13 novembre 2019**, con il quale il Consiglio dell'Autorità ha concentrato la sua attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

È prevista un'applicazione graduale al nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo illustrato nell'Allegato 1 del P.N.A. 2019 da adottare non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

1.2. Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (ossia l'anzidetta Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli **Enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica**, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai sensi della Delibera Civit n. 72/13, per "**enti di diritto privato in controllo pubblico**" si intendono le società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle PP.AA., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di **comunicato congiunto del 24 dicembre 2014** e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno favorito "*un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni*".

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'A.N.AC. ha adottato una **specifico disciplina** finalizzata ad orientare *inter alia* gli Enti pubblici economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario "[...] *che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*".

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di Enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 e successivamente dalla Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016), cui peraltro rinvia anche l'"Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione" (P.N.A. 2017 di cui alla Delibera n. 1208/2017), quanto alle indicazioni diramate in merito all'ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, relativamente alla nozione di "*società a controllo pubblico*", il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell'allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Riforma Madia"), e dunque all'attuale **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175** ("*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*").

A norma dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» che, a sua volta, definisce «controllo» come «la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

L'A.N.A.C., con **Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017**, ha emanato le "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici*

economici” che vanno a sostituire la precedente Determinazione 8/2015.

Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno inciso sulla disciplina prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l’integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili.

Attraverso queste Linee Guida, l’ANAC ha affrontato i principali dubbi interpretativi fornendo indicazioni utili per la corretta applicazione della normativa, illustrato gli obblighi a cui i soggetti destinatari sono tenuti, distinguendoli per categoria di appartenenza, e definito i compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti e dei soggetti individuati.

Le linee guida definiscono la nozione di controllo della società e degli enti di diritto privato da parte della pubblica amministrazione, integrandola attraverso la definizione dell’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2 comma 1 lett. m), b) del D.lgs. 175/2016).

In sintesi, nel documento vengono distinti tre livelli di applicazione delle nuove norme:

- le pubbliche amministrazioni;
- i soggetti con un livello di connessione maggiore con la PA, come le società in controllo pubblico, diretto o indiretto;
- gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla PA. Queste ultime applicano sole le norme in materia di trasparenza e non tutte quelle previste in tema di prevenzione della corruzione.

1.3. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”

Il concetto di “corruzione” non è definito nella L. 190/2012, tuttavia esso deve essere inteso in senso lato coerentemente con quanto affermato già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013 e nel P.N.A. 2013 *“Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

La definizione “allargata” di corruzione, confermata dal Piano Nazionale Anticorruzione (come da ultimo aggiornato con Del. ANAC n. 1064/2019), ricomprende l’intero novero dei **delitti contro la pubblica amministrazione** disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e la cd. *“maladministration”*, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A tal ultimo proposito, nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, *“occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

Nell’ottica di chiarire l’importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di *“trasparenza amministrativa”*, come declinato dal D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora *“intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Tale concetto di trasparenza, come si avrà modo di meglio descrivere nella Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT, è assicurata non solo attraverso la pubblicazione - sul sito istituzionale della Società - di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma anche attraverso l’accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013).

2. STRUTTURA E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT

In attuazione di quanto sopra, il presente **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** (nel seguito “SMAT” o la “Società”) illustra le strategie e le metodologie che il RPCT ha elaborato - in attuazione degli **obiettivi strategici** indicati dall’organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione) e con la collaborazione degli interlocutori aziendali interessati - relativamente al processo di gestione del rischio nonché le azioni da assumere ai fini della implementazione della trasparenza amministrativa, a valere per il triennio considerato.

Il presente PTPCT, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, è articolato in due principali Sezioni, e segnatamente:

- **SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- **SEZIONE II – TRASPARENZA**

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, “*l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”.

In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, la Società ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	OBIETTIVI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
<i>Prosecuzione del percorso, già avviato, di ottimizzazione ed integrazione dei presidi di cui al sistema di controllo interno di SMAT S.p.A. con le misure adottate in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione</i>	<i>Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico)</i>
<i>Aggiornamento della attuale procedura di whistleblowing di SMAT alle novità recate dalle Linee Guida dell’A.N.AC. (allo stato in attesa di adozione definitiva)</i>	<i>Prosecuzione delle attività volte all’individuazione dei meccanismi più efficaci ai fini della informatizzazione e automatizzazione dei processi di alimentazione della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di SMAT S.p.A.</i>
<i>Finalizzazione del percorso di applicazione concreta del nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo per la gestione del rischio corruttivo illustrato da ANAC nella Delibera 1064 del 13/11/2019</i>	<i>Ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale</i>

3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il presente PTPCT è stato redatto a cura del RPCT della Società, mutato nel corso dell’anno 2020, a decorrere dal 14 settembre, al fine di aggiornare il Piano triennale tenendo conto dei richiamati obiettivi strategici e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dalla Città di Torino.

Il confronto sulle revisioni di interesse da apportare alle precedenti versioni del PTPCT è avvenuto, attraverso interlocuzioni tra il RPCT, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nei processi sensibili. Sono state altresì esaminate le risultanze dei monitoraggi espletati in corso d’anno nell’ottica di ricognere eventuali profili di miglioramento ovvero di apportare i dovuti correttivi anche in considerazione

dell'emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da covid-19.

In esito alla consultazione pubblica il PTPCT è stato conseguentemente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione ed infine pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione "Società Trasparente".

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nell'Ente o in un Servizio dotato di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito dei processi sensibili quali, ad esempio, i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente PTPCT.

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

5.1. Organo di indirizzo

L'organo di indirizzo della Società e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi fornite;
- 3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con Delibera n. 10 del 14 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la **Dott.ssa Luisa Fino**, già Responsabile Internal Auditing, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società, con scadenza approvazione bilancio d'esercizio 2022.

5.2.1. Funzioni

Ai sensi della l. n. 190/2012, e fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 840/2018, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- predispone e propone all'organo di indirizzo il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza (PTPCT) (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT (art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 190/2012); verifica l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (art. 1, comma 10, lett. a), l.n. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica, d'intesa con il personale competente e nei limiti in cui sia stata effettivamente programmata la misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- segnala all'organo di indirizzo politico e, ove competente, all'Organismo di Vigilanza le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica all'Ufficio competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- comunica ai servizi della Società le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno, recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web della Società e riferisce sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dall'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che nella Società, siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ("Società Trasparente"), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede ai servizi competenti le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico "generalizzato" (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);

- si pronuncia sulle istanze di riesame pervenute al RPCT a fronte del provvedimento di diniego di accesso civico “generalizzato” adottato dal personale competente (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).

5.2.2. *Poteri*

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPCT di SMAT sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità, con adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del provvedimento;
- effettuare, anche con l’ausilio di organi di vigilanza costituiti *ad hoc* dalla Società, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e/o le attività commerciali. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione, l’introduzione di meccanismi di monitoraggio sistematici anche mediante adozione di una apposita procedura;
- valutare le eventuali segnalazioni / reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interesse ovvero da cittadini che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa.

5.2.3. *Supporto conoscitivo e operativo*

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate *ex lege* al RPCT implica, anzitutto, che l’organizzazione aziendale sia resa trasparente e che i singoli Uffici siano coordinati tra loro e rispondenti alle direttive impartite dal medesimo RPCT.

L’attività del RPCT deve essere supportata ed affiancata - con continuità e massima efficacia - da tutti i dipendenti.

Inoltre, al fine di garantire verso il RPCT un adeguato e continuo supporto formativo, la Società - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPCT e il relativo personale di supporto la partecipazione a percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l’implementazione dei modelli di gestione del rischio).

Infine, la Società assicura verso il RPCT le risorse, materiali e umane, di ausilio trasversale al suo operato, e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell’ambito dell’aggiornamento del PTPCT, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal presente PTPCT.

5.3. **Dirigenti**

Anche in attuazione di quanto previsto dal punto A.2. dell’Allegato 1 al P.N.A. 2013 e dal paragrafo 7 del P.N.A. 2019, i Dirigenti e i Responsabili della Società, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività informativa nei confronti del RPCT, del Consiglio di Amministrazione e, ricorrendone i presupposti, dell’Autorità giudiziaria;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio, e segnatamente adottano misure gestionali finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- c) propongono le misure di prevenzione al RPCT;
- d) assicurano l’osservanza del Codice etico e verificano le ipotesi di violazione;

- e) assicurano il reperimento, l'elaborazione e la corretta pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini dell'alimentazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web di SMAT, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, co. 3, D. Lgs. 33/2013);
- f) gestiscono, anche nel coordinamento con l'Ufficio all'uopo incaricato e/o con il RPCT, le istanze di accesso civico "generalizzato" di loro competenza (art. 43, co. 4, D.Lgs. 33/2013);
- g) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, l. 190/2012).

5.4. Personale aziendale

Tutti i dipendenti della Società:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del *whistleblowing*, al proprio RPCT e/o all'Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di Amministrazione;
- d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 *bis*, l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

5.5. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 1020 del 20/12/2013, la dottoressa Enrica Cinanni è stata nominata Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Azienda, incaricato della compilazione e dell'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui al d.l. 179/2012.

SEZIONE I


Prevenzione della Corruzione

6. GESTIONE DEL RISCHIO

6.1. Introduzione

Il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione aziendale e dell'attività concretamente svolta dalla Società.

La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni diramate dall'A.N.AC. e in continuità rispetto all'attività sinora svolta dalla Società, ha ripercorso - in un'ottica di aggiornamento - le fasi a seguire riepilogate.



6.2. Analisi del contesto

A tal proposito, si specifica che:

- il **contesto esterno** è relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio;
- il **contesto interno** è relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Azienda, e conduce alla mappatura dei processi aziendali.

6.2.1. Analisi del contesto esterno

La Società garantisce l'erogazione del Servizio Idrico Integrato in 289 Comuni della Provincia di Torino sottostanti all'Autorità d'ambito torinese (ATO3), ente di governo per la programmazione, organizzazione e controllo del Servizio Idrico Integrato, pari al 95,4% dei Comuni totali dell'ambito per 2.238.104 abitanti.

Inoltre, attraverso le Società del Gruppo, presenti in altri 60 Comuni della Regione, fornisce tutti o parte dei servizi idrici a un'ulteriore popolazione di oltre 200.000 abitanti.

Pertanto la principale area territoriale di riferimento è la Regione Piemonte.

Per l'analisi dei corrispondenti dati si richiama quanto riportato dal medesimo Ente nel rispettivo PTPCT 2020 – 2022 nonché nella pagina dedicata del sito istituzionale “Annuario Statistico Regionale” (reperibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/numeri-piemonte-annuario-statistico-regionale>), sottolineando in questa sede i dati criminologici indicati, tratti dall'Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno che confrontano reati commessi nel periodo agosto 2018-luglio 2019 con quelli commessi nel periodo agosto 2017-luglio 2018.

“[...] evidenziano in generale una diminuzione dei reati commessi in Italia.

In particolare: gli omicidi sono diminuiti del 14% (passando da 357 a 307), le rapine sono diminuite del 16,2% (passando da 29.570 a 24.773), i furti sono diminuiti del 11,2 % (passando da 1.226.550 a 1.089.711).

Per quanto riguarda le truffe si è registrata una diminuzione del 2,1% (passando da 122.378 a 119.776), ma contemporaneamente sono aumentate del 1,2% le truffe a danno degli anziani, che sono passate da 19.120 a 19.343.

Nell'anno preso in esame dal Ministero dell'Interno sono diminuite del 13% le denunce per stalking (passando da 14.633 a 12.733) mentre è aumentata la violenza in ambito familiare: gli ammonimenti del Questore per violenza domestica sono aumentati del 76% (passando da 666 a 1.172).

In merito alla criminalità organizzata, si rimanda alla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel periodo gennaio-giugno 2018 che contiene un paragrafo relativo alla criminalità organizzata in Piemonte.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Infine, dalla relazione allegata al Disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione” (ora legge 3/2019), è possibile estrapolare alcuni dati relativi ai reati connessi ai danni delle P.A.

Risulta, infatti, che presso le sezioni del giudice delle indagini preliminari dei tribunali italiani, siano stati iscritti, per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), i seguenti atti: 729 iscritti nel 2010, 648 nel 2011, 683 nel 2012, 919 nel 2013, 1005 nel 2014, 641 nel 2015 e 675 nel 2016. A fronte di tali numeri di procedimenti penali iscritti per detto titolo di reato, presso le stesse sezioni GIP / GUP le definizioni con sentenza di condanna sono pari al 4% nel 2010 e nel 2011, 1% nel 2012, 2% nel 2013, 3% nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Sensibilmente più alta rispetto alle sentenze di condanna, in questa fase è la percentuale di definizione mediante applicazione concordata della pena (c.d. patteggiamento): 9% nel 2010 e nel 2011, 10% nel 2012, 8% nel 2013, 10% nel 2014 e nel 2015, 8% nel 2016.

Considerati, quindi, i dati statistici sopra richiamati e il sensibile aumento delle pene già apportato ai delitti contro la pubblica amministrazione dalle modifiche normative nel corso degli anni in misura che, sempre per restare al delitto di corruzione propria antecedente, ha fatto progressivamente lievitare la pena detentiva da quella compresa tra due e cinque anni di reclusione, originariamente prevista dal codice penale del 1930, a quella connessa tra sei e dieci anni di reclusione, con un aumento percentuale del 200% nel minimo e del 100% nel massimo), si ritiene che tale aggravamento delle pene principali non sia strumento strategicamente vincente, ritenendo invece che lo strumento della prevenzione sia invece indispensabile al fine di limitare e arginare i fenomeni corruttivi.

Sul piano generale, va ancora rilevato che l'emergenza covid-19 ha implicato un acuirsi dei rischi corruttivi e di riciclaggio di denaro, come ampiamente attestato dalla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, *inter alia*, con il comunicato del 16 aprile 2020, recante “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19”, cui si rinvia integralmente.

In questo contesto - al netto dei rapporti con una utenza molto estesa - i portatori e rappresentanti di interessi esterni alla Società sono principalmente:

- Enti locali del territorio (in particolare, i Comuni) con cui la Società si rapporta in più ambiti e modalità;
- Enti istituzionali;
- Enti e imprese con i quali la Società si rapporta principalmente in termini contrattuali (appaltatori) o convenzionali.

In relazione alle attività svolte dalla Società ed alla tipologia di portatori e rappresentanti di interessi, il contesto esterno può assumere rilevanza per molteplici settori di operatività interna, in particolar modo relativamente ai processi di reclutamento, acquisizione di beni e servizi nonché ai processi autorizzatori.

CONTESTO ESTERNO			
Rischi esterni	Aree di SMAT potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione	Responsabile della misura di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti e contratti ▪ Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità ovvero da soggetti appartenenti a <i>lobbies</i> (operatori economici fortemente radicate nel territorio) ▪ Possibili condotte agevolative poste in essere in favore di autori di condotte aventi rilevanza penale ▪ Richieste dell'utenza volte ad ottenere la complicità dei dipendenti della Società per la commissione di reati (es. reati ambientali, riciclaggio, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Direzione Generale ▪ Tutte le Direzioni che operano in relazione ai servizi core di SMAT 	Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa o comunque di pressione criminosa	Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria e richiesta del RPCT
		Azioni volte alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità nei rapporti esterni con clienti e fornitori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento della contrattualistica aziendale ▪ Aggiornamento costante del Codice Etico ▪ Consultazione pubblica del presente Piano e condivisione con gli <i>stakeholders</i> della Società 	RPCT, previo raccordo con l'Organismo di Vigilanza

6.2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa del singolo Ente e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. "mappatura dei processi").

Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di *maladministration*.

6.2.2.1 SMAT S.p.A. ed il Gruppo

SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) nasce giuridicamente il 1° aprile 2001 dalla fusione tra l'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e l'Azienda Po-Sangone.

L'Azienda Acque Metropolitane Torino nel 1997 era diventata una società per azioni con capitale a partecipazione pubblica e gestiva l'approvvigionamento di acqua potabile di Torino e di altri 36 Comuni dell'area. Il Consorzio Po-Sangone (diventato Azienda Po-Sangone nel 1991) era nato nel 1975 con lo scopo di raccogliere e depurare le acque reflue di Torino e dei Comuni dell'area metropolitana torinese, attraverso la realizzazione dell'impianto di depurazione di Castiglione Torinese e di reti di collettori intercomunali.

Il Servizio Idrico Integrato (SII) costituisce l'attività prevalente di SMAT nel rispetto dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la cosiddetta gestione *in house* (cioè quando l'azienda è di totale partecipazione pubblica e realizza almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici Soci).

SMAT è oggi riconosciuta come azienda *leader* nel settore del Servizio Idrico Integrato. Può vantare uno dei più moderni e avanzati sistemi di prelievo, produzione e distribuzione di acqua potabile, nonché di raccolta e trattamento di acque reflue per usi civili e industriali.

SMAT S.p.A. è la Capogruppo. Svolge la propria attività operativa di core business nella veste di erogatore del servizio idrico dalla captazione alla distribuzione della risorsa idropotabile, al collettamento fognario e alla depurazione finale dei reflui da restituire all'ambiente, nonché di una serie di ulteriori attività connesse al servizio idrico.

La proprietà della Capogruppo SMAT S.p.A. è interamente pubblica.

Le società comprese nell'area di consolidamento sono:

- Risorse Idriche S.p.A. di Torino: società di *engineering* specializzata nella progettualità e direzione lavori connessa al Servizio Idrico, controllata al 91,62%;
- AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza: società operativa nel segmento della depurazione delle acque reflue urbane e nel trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, controllata al 51%;
- Gruppo SAP: il Gruppo (partecipato al 44,92%) in cui la collegata SAP è capogruppo ha completato l'attività di dismissione delle concessioni.

SMAT possiede inoltre alcune partecipazioni in altre imprese:

- S.I.I. S.p.A. - Vercelli (19,99%)
- Nord Ovest Servizi S.p.A.- Torino (10,00%)
- Mondo Acqua S.p.A. - Mondovì (CN) (4,92%)
- Environment Park S.p.A – Torino (3,38%)
- Utility Alliance del Piemonte – Torino (7,14%)

6.2.2.2 Struttura della Azienda

L'attività e la struttura di SMAT sono regolate dalle norme dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 17 gennaio 2000 e modificato dalle Assemblee Straordinarie il 16 settembre 2008, il 16 dicembre 2009, il 28 giugno 2013 e il 6 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 Amministratori, di cui 3 non esecutivi e indipendenti e 2 esecutivi nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, nel rispetto delle disposizioni legislative emanate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e s.m.i.

I Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, sono individuati secondo i criteri indicati dall'art. 19 dello Statuto che assegna alla Città di Torino il diritto di designare tre componenti e agli altri Enti Pubblici Territoriali il diritto di designare i restanti due componenti. Inoltre lo Statuto, all'art. 19, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti ⁽¹⁾.

Il Collegio Sindacale – CCIRC (Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile), art. 24 dello Statuto, si compone di tre Sindaci Effettivi, fra i quali è nominato il Presidente, e due Supplenti. Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea dei Soci. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente ⁽²⁾.

La rendicontazione dell'operato del management si sviluppa attraverso un sistema informativo incrociato che coinvolge tutti gli organi di governo (Presidente, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Sindaci).

Tale sistema si articola in una pluralità di strumenti di natura economico-finanziaria e sociale: Relazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Bilancio Consolidato e Bilancio dell'Esercizio, Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione di carattere non finanziario D.Lgs. 254/2016.

6.2.2.3 *Emissione Bond*

Nell'aprile 2017 si è conclusa con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di 135 milioni di euro da parte di SMAT, che non ha richiesto alcuna garanzia da parte dei soci e che non può essere convertito in azioni. I proventi dell'operazione, che rappresenta per SMAT il debutto sul mercato obbligazionario internazionale, verranno utilizzati per finanziare gli investimenti di ampliamento ed ammodernamento delle reti e degli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento acque a favore della Città di Torino e degli altri 288 Comuni Soci di SMAT.

Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor's hanno durata settennale (fino al 2024) ed una cedola dell'1,95% e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange). L'operazione premia il nuovo piano industriale di SMAT che garantisce la realizzazione di un significativo piano degli investimenti, senza chiedere garanzia ai Comuni Soci.

Utilizzando il mercato dei capitali ed il forte interesse degli investitori nazionali ed internazionali, SMAT è riuscita nell'intento di ottenere fiducia dal mercato finanziario e concludere il collocamento obbligazionario non convertibile con una cedola che, in considerazione della durata e delle condizioni del prestito, risulta particolarmente conveniente per l'Azienda.

In conseguenza dell'emissione e collocamento del prestito obbligazionario non convertibile presso il mercato regolamentato, SMAT è attratta alla categoria degli Ente di Interesse Pubblico.

6.2.2.4 *Aree di rischio e mappatura dei processi*

Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione delle seguenti aree che, in considerazioni delle attività a queste

^{(1) (2)}In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli artt. 2 e 3 del DPR 30 novembre 2012, n. 251.

riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi corruttivi:

- A) contratti pubblici;
- B) personale;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- E) incarichi e nomine;
- F) affari legali e contenzioso;
- G) contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici;
- H) promozione dell'immagine;
- I) area gestionale;
- L) area tecnica (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni).

Sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- all'esame dell'attuale organizzazione aziendale;
- all'aggiornamento delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- all'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali.

Si riportano, a seguire, le risultanze dell'analisi dell'organizzazione e le aree di rischio aggiornate.

6.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito della **Fase 2**, sulla base della mappatura dei processi aggiornata, è stata verificata, la validità della valutazione dei rischi, come svolta in occasione delle pregresse programmazioni.

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto fasi:

- 1) **Identificazione dei rischi:** l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, dell'Azienda. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente. In tale fase sono altresì definiti i c.d. "fattori abilitanti" ovvero le c.d. "cause del rischio", estratti da quelli a seguire riportati:
 - mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli;
 - mancanza di trasparenza;
 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
 - scarsa responsabilizzazione interna;
 - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
 - inadeguata diffusione della cultura della legalità;
 - mancata attuazione del principio di distinzione tra vertice (CdA) e amministrazione.

- 2) **Analisi dei rischi:** l'analisi dei rischi, alla luce di quanto definito dall'all. 1 al PNA 2019, implica l'attribuzione di un *rating* in relazione alle diverse rischiosità identificate nell'ambito della precedente sub fase, nell'ottica di definire, per ciascun processo, il c.d. "valore complessivo del rischio".

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli;
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Nel corso dell'anno 2020, nonostante le difficoltà derivanti dalla gestione dell'emergenza sanitaria (tuttora in corso) e tenuto conto dell'avvicendamento tra RPCT, SMAT ha definito una nuova metodologia di analisi del rischio, di tipo propriamente "*qualitativa*", in aderenza alle indicazioni diramate dal citato all. 1 al PNA 2019.

La metodologia adottata, che sarà concretamente applicata in occasione di specifici laboratori formativi pianificati nel corso dell'anno 2021, si fonda sulle seguenti linee progettuali:

- articolazione dell'analisi del **rischio inerente** (o rischio lordo) e **rischio residuo** (o rischio netto);
- identificazione di **n. 9 indicatori per l'analisi del rischio inerente**, tratti in parte dalle esemplificazioni dell'Autorità, in parte da riflessioni interne volte a semplificare l'applicazione della metodologia e a meglio declinarla al contesto della Società;
- **valorizzazione di ciascun indicatore** in termini di rilevanza "*basso*", "*medio*", "*alto*";
- definizione del "**valore complessivo del rischio inerente**" quale media ponderale delle valutazioni qualitative rese in relazione ai singoli indicatori, sebbene non in via meccanicistica siccome ispirata al criterio di "prudenzialità" ed aperta possibilità a forme di ponderazioni correttive anche su iniziativa del RPCT;
- valorizzazione non solo dei rischi ma anche della efficacia delle **misure di prevenzione** (i.e. a contenimento dei primi) in termini di misura "*migliorabile*", "*adeguata*" e "*molto adeguata*".


Si specifica che la metodologia prevede che le valutazioni siano rese, con cadenza annuale, dai singoli responsabili dei processi considerati (c.d. "*risk self assessment*"), ai quali – in occasione dei percorsi formativi – vengono rappresentati gli strumenti di cui si è dotata la Società per l'esecuzione dell'analisi.

Il RPCT verifica la coerenza e, prima ancora, la correttezza delle valutazioni svolte dai singoli Responsabili intervenendo in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudenziali, ove necessario.

Si porta, a seguire, lo schema degli indicatori per l'analisi del rischio di cui si è dotata la Società:

ANALISI DEL RISCHIO								
INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9
IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUPTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATIONS, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI ECONOMICI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI ORGANIZZATIVI NEGATIVI

Si porta, a seguire, lo schema di insieme della gestione del rischio:



3) **Ponderazione dei rischi**: l’attività di ponderazione dei rischi costituisce l’ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste “nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento”, così come previsto nell’Allegato 1 del P.N.A. 2019.

In merito alle risultanze della valutazione del rischio operata si rinvia all’Allegato n. 1 al presente PTPCT.

6.4 Trattamento del rischio

Nell’ambito della **Fase 3** si è proceduto alla revisione delle misure di prevenzione “generali” e “specifiche”, apportando le necessarie integrazioni in relazione alle più recenti indicazioni di prassi e, in particolare, a quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato:

- il responsabile dell’attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura (“in essere” / “termine di attuazione”);
- l’indicatore di monitoraggio;
- i valori attesi.

6.4.1. Misure generali

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. 2013 e/o dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

1) Formazione obbligatoria

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione.

La Società, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di livello generale e specifico	Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti della Società, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, PTPCT, Codice etico, whistleblowing) e attraverso l'erogazione di percorsi formativi mirati	RPCT (selezione del personale interessato ed individuazione dei docenti)	Entro novembre 2022	Espletamento del percorso formativo Questionario di gradimento del Corso Test di apprendimento Attestazione di partecipazione	Sensibilizzazione del personale sui temi trattati
Formazione di livello specifico RPCT e funzionari addetti alle aree di rischio	Formazione frontale e/o a distanza, di livello specifico, di taglio teorico, tecnico e pratico, verticalizzata sulla gestione del rischio in base alla rinnovata metodologia		Entro novembre 2021		Professionalizzazione e aggiornamento del RPCT Maggiore padronanza degli strumenti per l'attuazione del PTPCT

2) Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, la Determinazione A.N.AC. 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017, riportano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti una apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Inconfiribilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi	RPCT Affari societari	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi / interpelli	Facilitazione ed efficacia dei controlli
	Aggiornamento degli schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto		In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni

3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015; n. 8/2015; n. 12/2015), la Società ha adottato una procedura interna per la segnalazione degli illeciti *whistleblowing*, nel quale viene definito il sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001, come recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.

Per ulteriori specificazioni sulle segnalazioni in questione, si rinvia alla procedura, pubblicata sul sito della Società, Sezione "Società Trasparente".

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Aggiornamento Procedura Whistleblowing a termini della l. n. 179/2017	RPCT	In essere. Aggiornamento della procedura alle indicazioni delle nuove LG ANAC, ove adottate	Adozione della procedura dal Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 diffusa con Ordine di Servizio n. 1/2019	Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing Rafforzamento dei controlli "bottom up" Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

4) Codice Etico

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della P.A., è sorta la necessità che, negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.

Dal 2003 SMAT si è dotata di un Codice Etico, che costituisce un essenziale strumento di regolamentazione dei comportamenti interni ed esterni.

Il Codice si fonda sulla convinzione che il comportamento della Direzione debba rispondere a un vero e proprio stile condiviso di supporto al corretto funzionamento e allo sviluppo della Società.

La più importante garanzia nei confronti dei Soci e degli altri portatori d'interesse deriva infatti dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio e i controlli.

Al personale è stata fornita ampia informazione in merito al Codice Etico aziendale, la cui edizione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2016 è stata distribuita a tutti i dipendenti e viene consegnata ai nuovi dipendenti. Il Codice etico è stato aggiornato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019.

A Dirigenti, Quadri e Dipendenti di 7°/8° livello viene richiesto di sottoscrivere l'impegno ad osservare le regole e i principi espressi nel Codice, in modo da ottenere una collaborazione sostanziale da parte di coloro che svolgono attività decisionali, di coordinamento e di controllo, finalizzata ad operare in modo trasparente e chiaro, seguendo ideali di lealtà e onestà.

Il Codice Etico è disponibile sul sito aziendale www.smatorino.it.

In considerazione di quanto sopra, la Società - con adempimenti a cura del RPCT - provvederà, anche nell'ambito dell'adozione del MOG 231, a mantenere aggiornato il proprio Codice Etico.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Codice Etico	Aggiornamento del Codice Etico	RPCT	Contestualmente all'aggiornamento del MOG 231	Adozione del Codice Etico	Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

5) Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Nell'ambito del Codice Etico della Società è presente un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse.

Inoltre la Società si adegua alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. in tema (cfr. in tal senso, le Linee Guida in tema di “*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”), che assicura la trattazione dei più ricorrenti casi di conflitto di interesse in occasione dei percorsi di formazione.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (componenti Commissioni aggiudicatrici)	RPCT e Servizi coinvolti	In occasione di ogni affidamento	Dichiarazione resa dall'interessato Risultanze degli audit campionari del RPCT	Sensibilizzazione del personale sul “conflitto di interessi”
	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (RUP e DL)	RPCT e Servizi coinvolti	Da valutare previsione	Risultanze degli audit campionari del RPCT	Rafforzamento dei controlli

6) Attestazione agli effetti art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2011 (pantouflage/revolving doors)

Come previsto dal P.N.A. 2019, per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage:

- le società in controllo pubblico adottano, anzitutto, le misure necessarie a evitare l'*assunzione* di dipendenti pubblici (*i.e.* provenienti da Pubbliche Amministrazioni propriamente intese) che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (*pantouflage / revolving doors in ingresso*);
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage in uscita* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;
- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

In conseguenza di quanto sopra, la Società richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali) di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Divieto Assunzione e conferimento incarichi professionali di Amministratori e Direttore Generale	Adeguamento atti di conferimento di incarico e contratto di lavoro Adozione di un format di dichiarazione per il pantouflage <i>in uscita</i>	Servizio Risorse Umane Servizio Affari societari	In essere	Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard	Rafforzamento dei controlli

7) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, la Società provvederà - con adempimenti a cura del RPCT - a evidenziare sul proprio sito *web* le specifiche modalità di comunicazione da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione della Società medesima.

La Società provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito *web* del PTPCT e dei relativi aggiornamenti.

Fermo restando quanto sopra, occorre ricordare che l'Azienda ha costruito nel tempo una serie di processi che permettono al più alto organo di governo di ascoltare le istanze che provengono dagli stakeholder.

Relativamente a clienti e cittadini, sono attivi tutti i ruoli e le procedure descritti in più parti e che qui ricordiamo brevemente: le procedure di reclamo garantite dalla Carta dei Servizi, i ruoli deputati all'accoglienza e all'ascolto con le relative procedure di informazione interna che, a seconda dei temi e dei problemi, risalgono i canali gerarchici. Un altro livello di ascolto è costituito dal Garante dell'Utente, che supporta e tutela l'utente in forma autonoma ed indipendente rispetto alle altre strutture dell'azienda e può rappresentare casi fino al più alto organo di governo. In caso di insoddisfazione dei canali ordinari, lo *stakeholder* può sempre chiedere un appuntamento agli organi di *governance*.

I Sindaci e gli Azionisti in genere hanno i canali periodici rappresentati dall'Assemblea dei Soci e, ovviamente, anche in questo caso, possono chiedere un appuntamento agli organi di *governance*.

8) Informatizzazione dei processi

Come previsto dal P.N.A. 2019, tale misura dovrebbe consentire, per tutte le attività della Società, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

9) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti

Tale misura consente l'apertura della Società verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito web “Società Trasparente”, la Società ha provveduto a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/13, nonché a rendere disponibile il presente Piano.

A tal fine la Società provvede a mettere a disposizione la posta elettronica certificata quale strumento per l’esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito *web*.

Inoltre, la Società assicura un canale telematico riservato e differenziato per consentire a soggetti esterni di effettuare la comunicazione da e verso il RPCT. In tal senso, è attivato uno specifico *account* di posta elettronica, deputato all’acquisizione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini, utenti e portatori di interessi diffusi.

Le informazioni per consentire le comunicazioni/segnalazioni da parte di soggetti esterni vengono fornite tramite il sito internet della Società. La gestione della segnalazione è a carico del RPCT.

10) Flussi informativi nei confronti del RPCT

Come sopra anticipato, ai fini dell’adempimento delle rispettive funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il RPCT si avvale del supporto e della collaborazione di tutto il personale aziendale.

In particolare, ferma restando l’attività di monitoraggio continuo direttamente operata dal RPCT, i responsabili della Società dovranno segnalare tempestivamente, per iscritto, eventuali disfunzioni ovvero irregolarità riscontrate.

Ove richiesto, ai fini della predisposizione della relazione di fine anno e dell’aggiornamento del presente Piano, tali soggetti sono altresì tenuti a trasmettere, all’indirizzo *e-mail* del RPCT, entro il **15 novembre** di ogni anno, una relazione dettagliata in merito all’attività di monitoraggio svolta nell’ultimo anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull’intera organizzazione e sulle attività della Società.

Il RPCT ha facoltà di richiedere, in ogni momento, chiarimenti - per iscritto o verbalmente - a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa e prassi vigente.

Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.

11) Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

La Società garantisce un’idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell’ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all’organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

12) Rotazione (o misure alternative) “Segregazione delle funzioni”

12.1) Rotazione ordinaria propria

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

In merito alla misura, si evidenzia che SMAT attua già da diversi anni **la rotazione del Dirigente Servizio Acquisti/Appalti** con periodicità triennale. La Società sta altresì valutando la fattibilità di una rotazione dei responsabili dei centri operativi.

La Società - nell’ambito del processo di aggiornamento/adequamento di deleghe, ruoli e responsabilità – provvede ad individuare e attuare misure che, da un lato, risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall’altro, consentano di non disperdere competenze professionali specialistiche, difficilmente duplicabili, quali la cd. “**segregazione delle funzioni**”, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

12.2) Rotazione straordinaria

Con **Delibera n. 215 del 26 marzo 2019**, recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, l’A.N.AC. è intervenuta, con indicazioni confermate dal P.N.A. 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale.

Nella Delibera richiamata, e relativamente alle società in controllo pubblico (quale è SMAT), sono chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:

- (i) la rotazione straordinaria di cui all’art. art. 3, comma 1, della l. n. 97/2001 (c.d. **trasferimento obbligatorio**)³, misura obbligatoria - a tutti gli effetti, per le società in controllo pubblico, siccome “*enti a prevalente partecipazione pubblica*”;
- (ii) la rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, misura raccomandata dall’A.N.AC. ma non obbligatoria in relazione alle società in controllo pubblico.

12.2.a) il trasferimento obbligatorio

Coerentemente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. menzionata, con riferimento alle **conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del dipendente di SMAT**, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320, cod. pen. e dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ove concretamente integrabili, si prevede che:

- a) **in caso di rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, la Società trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;

3

L’art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, stabilisce che “*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza*”.

- b) **in caso di condanna non definitiva**, il dipendente è sospeso dal servizio (ai sensi dell'art. 4);
- c) **in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi dell'art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità della Società, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa altresì che l'elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la Società è fatto obbligo, a tutti i dipendenti della Società, di comunicare l'**avvio di un procedimento penale nei loro confronti** in relazione ai delitti soprarichiamati, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente di SMAT e, comunque, a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi, studenti, etc.).

12.2.b) La rotazione straordinaria

Non essendo applicabile obbligatoriamente per i soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001, tra cui rientrano gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, si ritiene che il provvedimento motivato, **con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato** obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e **solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico** (enti pubblici economici e **enti di diritto privato in controllo pubblico**). In entrambi i casi l'ente deve agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

In ragione di quanto precede, SMAT- ferma restando la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui al D.Lgs. 97/2001 - valuterà se, acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del dipendente nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., procedere o meno all'adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare ed in che termini la rotazione di cui al D.Lgs. 165/2001 (*i.e.* rotazione straordinaria in senso stretto).

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Rotazione (ordinaria e straordinaria)	Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni	RPCT	In sede di progettazione delle procedure aziendali dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni Ad evento	Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni	Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto
	Rotazione straordinaria	Direttore generale		Adozione del provvedimento	

13) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Ai sensi dell'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, i componenti di commissioni richiamate e i relativi segretari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.

Le dichiarazioni sono oggetto di controllo, a campione o, in caso di ragionevole dubbio, mirato ad opera da parte del RPCT e dei Servizi cui competono i processi di (i) *accesso o la selezione a pubblici impieghi* (ii) *affidamento di lavori, servizi e forniture* (iii) *concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici*, in quanto tali responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati.

In particolare, nell'ambito dei processi di affidamento, e salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente nomina i componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto del principio della rotazione dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, e previa dichiarazione in ordine alle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e, comunque, assenza di conflitto di interessi.

I Responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati, informano tempestivamente il RPCT di ogni violazione riscontrata.

In esecuzione delle proprie funzioni di monitoraggio, il RPTC chiederà, a partire dal 2020, *report* periodici circa l'acquisizione e il controllo delle suddette dichiarazioni.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione	Tutti i Responsabili dei Servizi deputati alla gestione dei processi sopra individuati	Puntuale	Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario	Rafforzamento dei controlli
	Controlli sulle dichiarazioni		A campione, con cadenza almeno semestrale (entro il 30 giugno di ogni anno), ovvero mirato	Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard	
	Flussi informativi verso il RPCT	Soggetti sopra indicati	Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	

6.4.2 Misure specifiche

Il MOG 231 di SMAT S.p.A. e il processo di integrazione dei sistemi di controllo interno

La Società da anni si è dotata di un MOG 231 nell'ambito del quale sono compendiate una serie di azioni, procedure e protocolli utili a prevenire non solo la commissione di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 ma altresì gli specifici rischi corruttivi considerati dalla l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa. Per la trattazione delle misure specifiche 231/190, si rinvia alle parti speciali del presente Documento.

Il sistema preventivo della Società si basa, in altri termini, sulla sinergica attuazione delle misure contenute nel Modello 231 e nel presente Piano.

Segnatamente, l'esperienza di SMAT in tema di responsabilità amministrativa ha visto la nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico già nel 2003 con la conseguente adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo⁽⁴⁾.

Nel 2011 SMAT ha nominato un OdV collegiale, attribuendo nuovamente allo stesso adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione degli illeciti amministrativi costituisce, congiuntamente al Codice Etico e ad altri elementi della governance societaria (assoggettamento a revisione legale, internal auditing, certificazione di qualità 9001:2015, certificazione sicurezza 45001:2018, certificazione ambientale 14001:2015), un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di SMAT, affinché nell'espletamento delle loro attività adottino comportamenti ispirati all'etica della responsabilità e conformi alle disposizioni di legge.

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico, implementati con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2018, in particolare in seguito all'introduzione dei reati presupposto: l'intermediazione illecita⁽⁵⁾ e le modifiche alla corruzione nel settore privato⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ In ottemperanza al D.lgs. 231/2001.

⁽⁵⁾ In vigore dal 4 novembre 2016, ex Legge 199/2016 che ha modificato l'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.

⁽⁶⁾ In vigore dal 14 aprile 2017 ex D.lgs. 38/2017 (art. 25-ter del D.lgs. 231/01).

Successive variazioni legislative ed aziendali hanno comportato l'adeguamento del Modello e del Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.11.2019, e l'aggiornamento delle procedure già esistenti, quali:

- l'introduzione del nuovo reato di razzismo e xenofobia nell'art. 25 terdecies con Legge 167 del 20 novembre 2017;
- l'inserimento all'interno dell'art. 6 della nuova disciplina per il settore privato sulla tutela del dipendente che segnala illeciti – c.d. *whistleblowing* – ai sensi della Legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017;
- la quotazione del prestito obbligazionario sul mercato regolamentato con riferimento al sezione relativo al reato presupposto di cui all'art. 25-sexies sull'abuso di mercato.

In particolare, la legge 20 novembre 2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017) che all'art. 5 rubricato "Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST" prevede l'inserimento dell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 "Razzismo e xenofobia".

Le novità introdotte dal provvedimento, che è entrato in vigore il 12 dicembre 2017, sono le seguenti:

- inserimento dei nuovi reati delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondanti sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra con un pericolo concreto di diffusione;
- inserimento dell'art. 25 terdecies in tema di responsabilità degli enti dipendenti da reato di razzismo e xenofobia.

Il modello è in corso di aggiornamento in seguito a:

- introduzione del reato di traffico di influenze illecite sulla novazione degli artt. 25 e 25 ter del D.lgs. 231/2001 alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cd "spazza corrotti");
- previsione dei reati tributari, indicati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge n. 157 del 19.12.2019 di conversione del DL 26.10.2019 v. 124 (cd. Decreto fiscale);
- ulteriori novazioni introdotte dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, per le quali si presenta apposita informativa;
- attuazione del progetto aziendale di certificazione integrata e adozione di misure straordinarie in seguito all'emergenza sanitaria, in modo particolare con riferimento alle Parti Speciali in materia di sicurezza e ambiente.

Sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico aggiornati, l'OdV svolge la sua attività di monitoraggio, aggiornamento e informazione. In particolare:

- il monitoraggio e l'attuazione del Modello in linea con i programmi di conformità approvati dal Consiglio di Amministrazione e redatti per ciascuna procedura sottostante i processi "sensibili" individuati dal Modello, al fine di prevenire reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società;
- l'informativa a tutti i dirigenti e dipendenti coinvolti in attività soggette a rischio commissione dei reati presupposto, per diffondere gli aggiornamenti sui nuovi reati stessi ex D.lgs. 231/2001, sulle finalità e sul contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato. L'informativa è stata distribuita attraverso la piattaforma intranet aziendale con apposito applicativo di gestione documentale.

In generale tutti i soggetti sopra indicati sono informati del sistema disciplinare adottato in caso di violazione del Modello, nonché delle modalità di segnalazione delle violazioni dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

È istituita un'apposita linea di comunicazione riservata nei confronti dell'OdV.

Con riferimento all'informativa ai collaboratori esterni e ai partner, i contratti di acquisto e gli ordini sono stati adeguati con specifica richiesta di accettazione e impegno all'applicazione dei principi etici contenuti nel Codice.

Ebbene, la Società provvede ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli facenti capo ai due sistemi (231 e 190) e, dunque, tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo ai flussi informativi e alle eventuali azioni strategiche da assumere in via condivisa.

Inoltre, la Società - in occasione dell'aggiornamento periodico del presente PTPCT – procederà ad ottimizzare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro la P.A. con le misure contenute nel PTPCT medesimo, sempre nell'ottica di fare in modo che le attività del RPCT siano espletate in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Per la ricognizione delle misure specifiche in essere presso la Società si rinvia all'Allegato 1 al presente Piano e, comunque, alla Parte Speciale del Modello 231.

Sezione II Trasparenza

7 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

7.1 Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

In merito, l’art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come novellato dall’art. 24-bis del D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche *“limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Con riferimento agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa sono stati esposti nella Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, di recente, nella Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, recante *«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*.

Quest’ultima, in particolare, ha previsto che per le società in controllo pubblico *«[...] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale»*. In particolare, nell’allegato 1 alla suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

Come anticipato sopra, la disciplina in materia di trasparenza è stata recentemente innovata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. “Decreto Trasparenza”).

Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell’ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora *“intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Relativamente all’ambito soggettivo, l’art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ribadisce, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione A.N.AC. n. 8/2015, che le

“società in controllo pubblico”, quale è SMAT S.p.A., sono sottoposte alla «*medesima disciplina*» prevista per le PP.AA. propriamente intese, «*in quanto compatibile*».

Al fine di chiarire i termini della recente riforma, l’A.N.AC. è intervenuta a mezzo della Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

In tali “Linee guida” vengono ricapitolati i principali punti di attenzione del Decreto Trasparenza, con particolare riguardo a:

- la programmazione della trasparenza;
- l’articolazione delle responsabilità all’interno dei vari enti;
- la qualità di dati pubblicati;
- l’istituto dell’accesso civico;
- i nuovi obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, le “Linee guida” evidenziano come le modifiche introdotte all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 abbiano interessato sia le amministrazioni che le società in controllo pubblico. Con riguardo a tali ultimi soggetti, l’A.N.AC. - nel rinviare a prossime Linee guida dedicate per eventuali specificazioni - osserva che “[...] *Al fine di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti*”.

Gli obblighi di pubblicazione facenti capo alle società in controllo pubblico sono stati definitivamente chiariti con la più volte citata Determinazione n. 1134/2017 e, in particolare, con l’allegato 1 a detta Determinazione, la quale rappresenta parametro di riferimento anche per SMAT.

Nella presente Sezione sono descritte le misure volte all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto indicato dall’A.N.AC.

7.2 Principi e linee direttrici di SMAT

La Società - ferme restando le considerazioni svolte nelle precedenti programmazioni relativamente al perimetro dei dati da pubblicare nel **bilanciamento con ulteriori beni da tutelare (salute, sicurezza, ordine pubblico, etc.)** - condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Si ritiene pertanto opportuno adottare alcune precauzioni finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini nonché alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, non pubblicando sul sito istituzionale aziendale informazioni in merito agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, relativi alle seguenti categorie:

- Servizi di vigilanza e guardiania;
- Servizi di pulizia degli ambienti civili e industriali e di facchinaggio;
- Servizi di manutenzione estintori e impianti antiincendio ubicati negli impianti;
- Servizi di manutenzione pozzi acquedotto e impianti di potabilizzazione;
- Servizi di fornitura e trasporto di disinfettante per acqua potabile;

- Servizi di manutenzione mezzi di sollevamento (gru a ponte, paranchi, gru a bandiera ecc.);
- Servizi di manutenzione impianti termici e condizionamento;
- Servizi di manutenzione aree verdi (aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti di acqua potabile);
- Servizi di manutenzione strumenti di controllo on line della qualità dell'acqua potabile erogata (torbidimetri, clororesiduometri, pHmetri ecc.);
- Servizi di disinfestazione, derattizzazione e igienizzazione aree e impianti;
- Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- Servizi informativi territoriali di cartografia;
- Servizi per l'implementazione dei sistemi di telecontrollo, telesorveglianza e controllo degli accessi;
- Servizi di fornitura della connettività dei dati;
- Servizi di manutenzione e implementazione reti informatiche speciali.

Le suddette tipologie di affidamento, si riferiscono a servizi di carattere manutentivo e/o accessorio nei quali gli operatori delle attività delle imprese vengono a conoscenza e utilizzano quotidianamente informazioni circa l'ubicazione e la funzione degli impianti e dei centri operativi per la produzione e l'erogazione dell'acqua potabile, in quanto il personale delle imprese esterne di servizio per queste attività ha accesso quotidiano in maniera anche autonoma agli impianti, ai centri operativi ed alle sedi oppure gli operatori delle imprese, oltre ad essere a conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche dei siti, e ad averne accesso, operano direttamente su sistemi di controllo e automazione delle macchine e dei processi di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile nonché sui sistemi di telecomando e trasmissione dei dati di funzionamento.

La Società assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione "Società Trasparente" - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- la piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

7.3 La Sezione del sito istituzionale di SMAT S.p.A. "Società Trasparente"

La sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di SMAT è in continuo aggiornamento, ed è attualmente oggetto di interventi di implementazione al fine di dare compiuta attuazione alle innovazioni introdotte dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/17.

La Società ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito web, denominata "Società Trasparente", che dovrà essere articolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Determinazione n. 1134/2017.

7.4 Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza

Nell'**Allegato 2** al presente PTPCT sono indicati i soggetti sui quali gravano gli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatori agli effetti della citata Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Il personale afferente ai vari Uffici/Servizi, ciascuno per la propria area di competenza, supporta i Responsabili relativamente:

- 1) alla raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) al trasferimento dei dati;
- 3) all'aggiornamento e monitoraggio dei dati.

7.5 Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa

In continuità con la pregressa programmazione, si confermano i seguenti obiettivi ulteriori rispetto a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento:

- un ampio ed effettivo coinvolgimento degli *stakeholder* interni ed esterni nel processo di elaborazione del PTPCT;
- l'implementazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative;
- l'ampliamento del novero dei dati pubblicati (anche attraverso il coinvolgimento e la richiesta del parere degli *stakeholder*), finalizzato a garantire il controllo sociale dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'Ente, nonché dei dati che riguardano la gestione e l'uso delle risorse, i procedimenti, le attività dei singoli uffici, la *performance*, i servizi e i costi a essi imputati etc.;
- una maggiore attenzione all'usabilità dei dati pubblicati;
- un'attenta gestione delle specifiche responsabilità riconosciute ai Responsabili della Società;
- la rilevazione, mediante appositi strumenti, del livello di soddisfazione degli utenti in merito alla sezione "Società trasparente" del portale istituzionale della Società.

7.6 Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per le società in controllo pubblico, la Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017, nonché, nei limiti di applicabilità, la Delibera A.N.AC. n. 50/2013), con il presente PTPCT la Società si è dotata di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto Trasparenza.

Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico della Società sarà disciplinato da apposito Regolamento aziendale.

7.7 Formazione e informazione

La Società, per il tramite del RPCT, assicura adeguati percorsi formativi in materia di trasparenza amministrativa, la trasmissione di note informative in tema di obblighi di pubblicazione e/o all'accesso civico, semplice e generalizzato, e programma, con cadenza periodica momenti istituzionali nell'ambito del quale rappresenta il livello di implementazione dei sistemi di controllo interno dell'Ente e le misure concretamente adottate per la trasparenza.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. di riferimento, cui si rinvia.

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai dipendenti (quali gli Amministratori e i Sindaci) il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

I comportamenti in violazione del Codice Etico e delle Misure Anticorruzione da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

9 MONITORAGGIO DEL PTPCT

Come previsto nell'ambito della Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/13, come declinati dalla citata Determinazione.

Nell'ambito della Società, il RPCT provvede al monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e alla verifica, puntuale, delle pubblicazioni sulla Sezione Società Trasparente, secondo le tempistiche indicate nell'Allegato 2 al presente PTPCT.

Il RPCT procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo un *piano di internal audit integrato* che, nell'ambito delle attività previste per tale funzione (tra cui la definizione delle linee d'indirizzo del Sistema di Controllo Interno all'Ente), integrerà azioni sinergiche anche a valere sul monitoraggio e controllo in tema di prevenzione della corruzione.

Il sistema di monitoraggio si potrà completare mediante i seguenti flussi informativi:

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese e comunicazioni ad evento ▪ Verso RPCT: comunicazione al RPCT sull'assetto organizzativo societario e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale
Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi 231 (ad evento) ▪ Verso RPCT: dati inerenti alle violazioni del MOG 231 riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento) ▪ Flussi da ulteriori prescrizioni da MOG 231

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
<p>Dirigenti e Responsabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: circolari e linee guida sull'attuazione del Piano ▪ Verso RPCT: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle attività gestite e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti a rischio; risposte a specifiche richieste di informazioni ai fini della verifica puntuale sul rispetto delle misure di prevenzione ad opera delle singole Strutture e sull'aggiornamento e sulla efficacia del Piano
<p>Servizio Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: ai fini della redazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. n. 190/2012 (dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno
<p>Servizio Legale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: (dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi promossi da e contro la Società aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva / danno erariale), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno.
<p>Enti pubblici e autorità di vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione
<p>Cittadini e stakeholders</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: cittadini e <i>stakeholders</i>, utilizzando qualunque mezzo informativo o il contatto e-mail del RPCT indicato sul sito della Società, possono segnalare eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti della Società o soggetti che intrattengono rapporti con la Società medesima

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Aggiornamento del PTPCT

La Società provvederà all'aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
 - disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;

- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
- aggiornamento del MOG 231, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- adozione di nuovi regolamenti.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte dell'Organo di governo.

10.2 Approvazione del Piano

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato sulla Sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Società, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI

Allegato 1 | Gestione del rischio

Allegato 2 | Obblighi di pubblicazione